

LA RIVISTA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Anno 19 - n. 2
Aprile 2022
Trimestrale
Copia omaggio

ANDAF

magazine



**I BILANCI
DELLE SOCIETÀ
DI CALCIO**

**IL VALORE ECONOMICO
DELL'INFORMAZIONE**

**ENERGIA:
UNA QUESTIONE
DI INDIPENDENZA**

© Romolo Tavani

ISSN 2281 - 468X

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% Roma AUT.C/RM/26/2004

DISCUSSION PAPER
DELLA CFE TAX ADVISERS EUROPE
**PROFESSIONAL JUDGMENT
IN TAX PLANNING**

LA CFE TAX ADVISERS EUROPE HA RECENTEMENTE PUBBLICATO IL DISCUSSION PAPER “PROFESSIONAL JUDGMENT IN TAX PLANNING - AN ETHICS QUALITY BAR FOR ALL TAX ADVISERS” VOLTO ALLA PROMOZIONE DI UNA CONSULENZA FISCALE “ETICA” PER TUTTI I PROFESSIONISTI OPERANTI IN UE.

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DI TALE DOCUMENTO È QUELLO DI RICEVERE IL FEEDBACK DELLE PARTI INTERESSATE SUL CONCETTO DI “ETHICS QUALITY BAR”, BASATO SU CINQUE INTERROGATIVI CHIAVE CHE OGNI CONSULENTE DOVREBBE PORSI NEL FORNIRE UNA CONSULENZA. TALE STANDARD MIRA A CONTRASTARE GLI ABUSIVE TAX ARRANGEMENT POSTI IN ESSERE IN MANCANZA DI REALE SOSTANZA ECONOMICA E AVENTI CARATTERE DI MANIPOLAZIONE E ARTIFICIOSITÀ.

a cura di ALESSANDRO VALENTE e ILARIA VIOLA
Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Premessa

A giugno 2021, la *CFE Tax Advisers Europe*⁽¹⁾ ha pubblicato il *Discussion Paper “Professional Judgment in Tax Planning - An Ethics Quality Bar for All Tax Advisers”*.

Il *Discussion Paper* rimarca l’impegno della CFE di assicurare elevati standard professionali nella consulenza fiscale e mira a promuovere una assistenza fiscale “etica” per tutti i professionisti operanti nel contesto europeo. La diffusione di pratiche fiscali che risultano abusive, sebbene rispettanti i parametri delineati dalla legge, mette in discussione il ruolo cruciale svolto dai *tax professional* nei sistemi impositivi. La CFE ha pubblicato tale documento per stimolare una proficua discussione che coinvolga consulenti fiscali, istituzioni, rappresentanti governativi e altri *stakeholder*⁽²⁾.

Lo scopo principale del *Discussion Paper* è quello di ottenere un feedback sulla proposta di un “*ethics quality bar*” che delinea cinque questioni prioritarie su cui tutti i *tax adviser* dovrebbero riflettere ogniqualvolta forniscono una consulenza. Nelle dinamiche dei sistemi impositivi, ogni soggetto coinvolto è interconnesso agli altri e svolge dei compiti precisi: i legislatori emanano le normative tributarie, le amministrazioni finanziarie attuano la riscossione delle imposte dovute e i contribuenti si adoperano per rispettare la normativa avvalendosi dei diritti loro spettanti. Fornendo consulenza, ad esempio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni legislative, i *tax adviser* svol-





© Warchi

gono un ruolo di rilievo rispetto ai diritti e agli obblighi dei contribuenti, analizzando quanto statuito dalla giurisprudenza e dai documenti di prassi amministrative.

Lo svolgimento della professione di consulente fiscale in maniera “etica” è inestricabilmente connessa alla domanda chiave: «*If it is legal, is it acceptable?*» (Se è legale, è accettabile?). La questione si ricollega, dunque, alla possibile presenza di caratteri di manipolazione e artificiosità nella pianificazione fiscale: ad esempio, ogniqualvolta la pianificazione è progettata senza alcun reale scopo economico sottostante e mira esclusivamente al raggiungimento di forme di risparmio fiscale.

Sebbene alcuni commentatori si riferiscono a tale criticità come “*aggressive tax-avoidance*”, la CFE afferma di riferirsi più genericamente a “*abusive and aggressive tax-avoidance arrangements*”⁽³⁾.

Gli elementi chiave della Sezione 1 del *Discussion Paper*

Negli ultimi decenni, gli orientamenti e le pratiche riguardanti la pianificazione fiscale sono cambiati considerevolmente. In passato venivano frequentemente messi in atto, a beneficio di individui e imprese, accordi che oggi sarebbero considerati abusivi. Tali accordi sfruttavano i cd. *loophole* presenti all’interno del sistema fiscale nazionale o tra più sistemi impositivi, e approfittavano di lacune e *mismatch* nelle terminologie al fine di limitare o ridurre l’imposizione tributaria. Tali disallineamenti davano luogo, ad esempio, a situazioni di:

- doppia deduzione, ad esempio mediante la deduzione della stessa perdita sia nello Stato di origine che nello Stato di residenza; e
- doppia non imposizione, che si concretizza ogniqualvolta il reddito non è tassato nello Stato di origine ed è esente nello Stato di residenza.

(1) La CFE Tax Advisers Europe è un’associazione di consulenti fiscali europei con sede a Bruxelles. Fondata nel 1959, la CFE riunisce membri di 33 organizzazioni professionali in 26 Stati Membri, che rappresentano ad oggi oltre 200.000 tax adviser. La CFE si propone di contribuire allo sviluppo della normativa fiscale in Europa, di promuovere il coordinamento tra le legislazioni degli Stati Membri, nonché di attuare iniziative volte alla salvaguardia degli interessi dei professionisti nel settore fiscale. La CFE è fondatore della GTAP Global Tax Advisers Platform con l’Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA) e la West African Union of Tax Institutes (WAUTI). La GTAP rappresenta oltre 700.000 consulenti fiscali in Europa, Asia e Africa con l’intento di riunire organizzazioni nazionali e internazionali di professionisti del settore fiscale di tutto il mondo. Chairman GTAP è Piergiorgio Valente dal 2019.

(2) All’interno dell’Executive Summary del Discussion Paper si legge: «This paper is focused on the future, noting that tax systems will play a key role in repairing the strained public finance conditions after the Covid-19 pandemic, as well as the growing transformational impact of technology on tax services and tax administration overall. Equally, the paper summarises the significant changes over recent years in business practices and societal expectations with regard to tax; targeted EU and international policy initiatives to address abusive arrangements; and some key legal obligations, constraints and cultural attitudes at national level which are relevant for the work of advisers».

(3) Nel Discussion Paper viene rimarcata la distinzione con la “criminal tax evasion” che è inequivocabilmente condannata. Nello specifico la CFE evidenzia: «“If it is legal, is it acceptable?” is the central ethical question which inspired this paper. It is distinct from criminal tax evasion – breaking the law – which CFE unequivocally condemns. The question comes down to whether there is manipulation and artificiality in tax planning, for example, where planning arrangements are designed without any genuine underlying economic purpose other than achieving the tax saving. Some commentators refer to this problem as “aggressive tax avoidance”, but we are mindful of the endless debates over terminology, not least due to the problems of translation. Therefore, we refer generically to abusive and aggressive tax-avoidance arrangements and we focus on what could be done to address the problem as a whole in relation to all tax advisers in Europe». Con riferimento agli aspetti relativi ai reati tributari cfr. Valente P., Campana G., Caraccioli I., Pisani M., Evasione e Anti-Evasione. Achille e la Tartaruga tra Paradossi e Parassiti nel Mare Oscuro d’Italia, Eurilink University Press, 2018; Valente P., Campana G., De Giorgi C., Velonà M., Evasione e Criminalità. I Figli del Sonno tra Gige e Fenice per Stati e Organismi Sovranazionali, Eurilink University Press, 2018.

La pianificazione fiscale mirava al conseguimento di un risparmio fiscale attraverso l'uso di veicoli legali e transazioni finanziarie delineate specificamente per sfruttare questi tecnicismi.

Tali modalità di *tax planning* erano facilitate dal limitato o inesistente scambio di informazioni tra le Autorità statali e dal fatto che gli Stati non avevano in vigore apposite normative per affrontare tali situazioni di *mismatch*. Inoltre, non c'era alcuna aspettativa a livello di opinione pubblica in merito al rispetto di principi etici nello svolgimento della consulenza fiscale.

Nel *Discussion Paper* la CFE evidenzia che i *policy-maker*, a partire dagli anni '90, hanno stimolato e ispirato profondi cambiamenti negli atteggiamenti e nelle pratiche fiscali. Tale evoluzione è avvenuta in primo luogo a livello internazionale, in particolare attraverso l'OCSE, e successivamente attraverso misure europee e nazionali. Tali novità sono state indubbiamente condizionate dalla necessità di rispondere alla crisi finanziaria del 2008 e alle conseguenze da essa derivanti. I *policy-maker* erano motivati da un duplice interesse:

- 1) recuperare le entrate erariali perse a causa di tali modalità di *tax planning*;
- 2) le crescenti preoccupazioni dell'elettorato sul tema di un trattamento giusto ed equo per i contribuenti e sul "contratto sociale" esistente tra le imprese, i dipendenti e servizi pubblici di cui si avvalgono.

I politici europei hanno dunque impiegato una vasta gamma di misure politiche, legali e di *enforcement* per combattere operazioni di pianificazione fiscale aggressiva, quanto detto al fine di ridurre la presenza di disparità di trattamento dei partecipanti al mercato unico europeo e per garantire l'effettivo pagamento della "*fair share of tax*".

Come sottolineato nel *Paper*, gli orientamenti dell'Unione Europea particolarmente rilevanti con riferimento alla tematica dell'evasione fiscale aggressiva sono due.

Il primo orientamento concerne le modifiche alla legislazione fiscale con riferimento al mercato unico e ai Paesi terzi. Più specificamente, l'Unione Europea si è focalizzata sul riformare le regole impositive riguardanti il trasferimento dei profitti infragruppo verso le cd. "*low-tax jurisdictions*".

Tali interventi normativi affrontano il problema dello sfruttamento da parte di gruppi multinazionali di *loophole* e *mismatch* tra i vari sistemi impositivi. L'analisi di tali tematiche ha condotto alla pubblicazione del "*Code of Conduct on Business Taxation for Member States*" a cui gli Stati Membri devono attenersi nello svolgimento delle attività al fine di rendere la propria giurisdizione fiscalmente più competitiva. Uno dei corollari di questi step è da rinvenirsi nella necessità di migliorare la condivisione delle informazioni tra le varie Amministrazioni finanziarie⁽⁴⁾.

La seconda tipologia di misure analizzate dal *Discussion Paper* consiste negli interventi normativi che prevedono azioni mirate alla lotta dello "*abusive tax planning*". I Legislatori si sono focalizzati sulla prevenzione e limitazione di comportamenti, accordi e strutture qualificabili come "*manipulated or artificial*", privi di reale sostanza economica e conclusi essenzialmente allo scopo di eludere la tassazione e ottenere un indebito beneficio fiscale.

Un esempio è quello riguardante la *General Anti-Abuse Rule* (GAAR) contenuta nella *Anti-Tax Avoidance Directive 2016/1164* (ATAD)⁽⁵⁾, in quanto l'obiettivo dei legislatori è quello di prevedere misure volte alla limitazione e alla eliminazione di accordi non genuini e privi di sostanza economica.

Con riferimento alla GAAR si evidenzia che la stessa è contenuta all'interno dell'art. 6 della Direttiva ATAD e prevede:

1. «*Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati Membri ignorano una costruzione – o una serie di costruzioni – che essendo stata posta in essere allo scopo principale – o a uno degli scopi principali – di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.*
2. *Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.*
3. *Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale».*

Sulla base di quanto descritto sono stati altresì sviluppati all'interno della DAC 6 (Direttiva UE 2018/822), i cd. *hallmark* o elementi distintivi. La direttiva impone l'obbligo per i consulenti fiscali – o in alcuni casi i contribuenti – di segnalare alle Autorità fiscali gli accordi di pianificazione fiscale aggressiva di natura transfrontaliera quando almeno uno Stato Membro è interessato.

Nel Considerando n. 9 della DAC 6, recante le modifiche della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, è stato evidenziato che «*i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle Autorità fiscali. Tenendo conto di ciò, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianifica-*

zione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite “elementi distintivi”⁽⁶⁾.

Nel *Discussion Paper* viene rimarcato come l’approccio adottato dall’UE per identificare l’elusione fiscale aggressiva ha come punto di partenza l’analisi di una “*list of features and elements of transactions*”. L’esame di tali indici sintomatici diventa necessario per identificare gli accordi artificiosi, in quanto caratterizzati per la prevalenza della sostanza sulla forma e per l’aggiornamento delle disposizioni normative.

Anche l’OCSE ha avuto un ruolo importante con riferimento a questo aspetto, sia con l’invito – all’interno delle proprie *Guideline* – alle imprese di predisporre una *company compliance* che rispetti “*both the letter and the spirit of the law*”, sia mediante l’ampio contributo riguardante le indicazioni relative alla corretta allocazione dei profitti tra le strutture del gruppo e la loro tassazione.

La CFE sottolinea che le iniziative intraprese dai singoli Stati e l’attenzione dedicata a questo tema, nel diritto europeo e nelle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), hanno contribuito a una più profonda comprensione della problematica relativa alla pianificazione fiscale aggressiva e delle azioni necessarie per mitigarla. È sulla base di questa seconda tipologia di misure europee atte a combattere la pianificazione fiscale abusiva che è stato coniato il cd. “*ethics quality bar*” proposto nel *Discussion Paper* della CFE.

Gli elementi chiave delle Sezioni 2 e 3 del *Discussion Paper*

La Sezione 2 del *Discussion Paper* considera una serie di fattori che, secondo la CFE, hanno avuto (e continueranno ad avere) un impatto significativo sulla professione di consulente fiscale nei Paesi dell’Unione Europea. Tali fattori comprendono:

- l’atteggiamento dei contribuenti nei confronti del fisco e dei consulenti fiscali;
- il grado di interesse dei legislatori e dei media;
- le differenti responsabilità attribuite ai *tax adviser*;
- gli sviluppi avvenuti con riferimento ai codici professionali;
- l’impatto della tecnologia sui servizi fiscali.

Secondo la CFE, una comprensione più profonda degli obblighi e delle responsabilità ricadenti sui consulenti fiscali andrebbe a beneficio della legislazione europea riguardante la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.

In particolare, al fine di reperire le necessarie informazioni, dovrebbero essere analizzate le disposizioni chiave previste all’interno delle legislazioni nazionali, i principi previsti all’interno delle sentenze dei tribunali, nonché i termini delle condizioni contrattuali in linea con le pratiche di mercato. Nel loro complesso, infatti, tali elementi plasma-

no le modalità di interazione tra consulenti fiscali e clienti in merito alla pianificazione fiscale.

Secondo la CFE, inoltre, l’importanza del rispetto dei principi etici dovrebbe essere parte della formazione professionale obbligatoria dei consulenti e dei loro continui aggiornamenti. La CFE auspica una maggiore attenzione al tema della qualità etica dei servizi professionali da parte di media nazionali, istituzioni e imprese⁽⁷⁾.

Come illustrato nella Sezione 3, la CFE ritiene che stabilire un “*ethics quality bar*”, per l’esercizio della consulenza in ambito tax, può apportare novità significative nella lotta agli *abusive tax arrangement* in Europa. Lo standard di qualità etica proposto mira a fornire un adeguato livello di “*qualitative reflection*” per promuovere un giudizio professionale che si pone in contrasto alle pratiche di manipolazione e artificiosità nell’uso di mezzi, veicoli e accordi legali per raggiungere il risultato fiscale desiderato.

Considerando le differenze presenti nelle giurisdizioni europee in relazione a ruoli e responsabilità dei consulenti fiscali, così come i diversi sistemi impositivi legali e culturali in cui operano, la CFE non ritiene possibile al momento sviluppare un unico codice europeo che disciplini l’esercizio di una consulenza fiscale “etica”. Tuttavia, il concetto di “*quality bar*” proposto si caratterizza per essere flessibile e modellabile sulle diverse esigenze in modo da poter avere un impatto sostanziale in diversi contesti.

La CFE ritiene, dunque, che un “*quality bar*” garantirebbe una adeguata considerazione dei principi etici nell’esercizio della professione. Infatti, una risposta relativamente alla domanda «*Se è legale, è accettabile?*» assicurerebbe che l’assistenza professionale fiscale non si qualifichi come abusiva. In particolare, i cinque interrogativi chiave che i *tax adviser* devono porsi quando preparano e forniscono una consulenza sono:

(4) All’interno del *Discussion Paper* è stato, altresì, evidenziato che: «The European Commission’s 2020 Action Plan for Fair and Simple Taxation Supporting the Recovery Strategy confirms that further work will be undertaken on tax laws. The aim is to “prevent losses to national and EU budgets” within the framework of globalisation, digitalisation and new business models, which “are creating new limits for tax competition and new opportunities for aggressive tax planning”. This further serves to underline that tax laws and their interpretation by the courts remain in constant evolution. The exercise of professional judgment is always to be assessed with respect to the tax law in place at the point at which tax advice is given».

(5) Per ulteriori approfondimenti con riferimento all’ATAD cfr. Valente P., “Il Recepimento della Direttiva ATAD I (come modificata dalla Direttiva ATAD II) da parte dell’Italia”, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 5/2018; Valente P., “Contrasto all’Elusione Fiscale Internazionale: il Recepimento della Direttiva ATAD I e Successive Modifiche”, in *Fiscaltà e Commercio internazionale*, n. 12/2018; Mattia S., Viola I., “CFC e Regimi Fiscali Privilegiati alla Luce del Nuovo D.Lgs. 142/2018”, in *Strumenti Finanziari e fiscalità*, n. 40/2019.

(6) Per ulteriori approfondimenti in merito alla DAC 6, cfr. Valente A., Viola I., “Comunicazione DAC 6: Quando il Meccanismo Transfrontaliero è Rilevante”, in *Quotidiano Ipsosa*, 11 febbraio 2021; Correia F., Valente A., “Scambio di Informazioni Fiscali: l’UE verso il Differimento della DAC 6”, in *Quotidiano Ipsosa*, 18 maggio 2021; Valente A., “Pianificazione Fiscale Aggressiva: Nuovi Obblighi di Comunicazione per gli Intermediari”, in *Quotidiano Ipsosa*, 23 luglio 2020.

(7) Nel *Discussion Paper* a pag. 15 viene altresì evidenziato che: «CFE member bodies across Europe are engaged in various efforts to draw their members’ attention to ethics in their mandatory professional training and other updates, as part of ongoing efforts to support high-quality work among their members in a way which provides confidence to the market and helps to distinguish them from other tax service providers. It should be noted that anti-money laundering (AML) rules are directed at all providers of tax advice, and there is considerable focus on AML matters at the current time».

1. Esiste un reale scopo economico per la pianificazione fiscale oltre al raggiungimento di un beneficio fiscale, attualmente o in futuro?
2. Gli accordi sono artificiali o manipolati attraverso un approccio “*form-over-substance*” al fine di ottenere un vantaggio fiscale?⁽⁸⁾
3. La pianificazione fiscale è basata su interpretazioni delle normative tributarie internazionali e nazionali applicabili che possano essere considerate credibili dagli organi giurisdizionali e dalle parti interessate?
4. L'accordo sarebbe attuabile qualora l'autorità fiscale competente avesse una panoramica completa di ogni aspetto della pianificazione?
5. Ci sono altre potenziali ragioni per cui la pianificazione fiscale potrebbe essere percepita dai *policy maker* e dal pubblico in generale come abusiva?

Le cinque domande precedentemente delineate costituiscono, insieme ad altri aspetti analizzati all'interno del *Paper*, il cd. “*ethics quality bar*”.

All'interno del *Discussion Paper* viene evidenziato come, ai fini del corretto funzionamento del mercato e nell'interesse pubblico, è fondamentale garantire che non ci siano lacune nell'applicazione del “*quality bar*”. Tale elemento dovrebbe costituire punto di riferimento minimo comune per tutti i consulenti, di qualsiasi affiliazione e provenienza. Nella maggior parte dei casi il “*quality bar*” costituisce guida per un giudizio professionale che sia etico. Qualora la linea tra consulenza abusiva e non abusiva dovesse essere molto sottile, nel rispetto di quanto previsto dalla DAC6, sarà necessario rivolgersi alle Autorità fiscali per ulteriori indicazioni e per addivenire a una decisione finale⁽⁹⁾.

Nello specifico, la CFE prevede che il “*quality bar*” avrà un impatto pratico positivo sotto due rilevanti aspetti.

Il primo riguarda le aspettative dei clienti nei rapporti con i consulenti. Infatti il “*quality bar*”, se preso come standard di riferimento, potrebbe permettere ai *tax adviser* di spiegare con maggiore facilità ai propri clienti l'attività di consulenza prestata.

Il secondo impatto positivo riguarda la fiducia nel lavoro dei consulenti fiscali riposta da politici, Amministrazioni finanziarie, e società in generale.

Infine, la CFE ritiene che l'efficacia dello “*ethics quality bar*” sarà maggiore se identificato quale “*live document*”. Ciò al fine di garantire che rimanga pertinente agli sviluppi del mercato e in linea con le principali sfide etiche che i consulenti fiscali dovranno affrontare.

Considerazioni conclusive

La *CFE Tax Advisers Europe* stima che i consulenti fiscali svolgono un ruolo chiave per promuovere l'efficienza dei

sistemi impositivi, anche alle luce degli effetti della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19. Lo svolgimento della professione in maniera “etica” garantirà il rispetto della normativa da parte delle imprese anche sotto il profilo della trasparenza fiscale e del reporting. La CFE crede, inoltre, che l'allineamento della consulenza fiscale con le aspettative della società permetterà ai migliori talenti di entrare a contatto con tale professione e di coltivarla con impegno.

Lo “*ethics quality bar*” e le connesse domande chiave costituiscono un'opportunità per tutti i *tax adviser* di integrare e incrementare l'efficacia delle misure europee e nazionali fino ad oggi adottate in chiave anti-elusiva e anti-abusiva.

La consulenza professionale rivestirà sempre un ruolo primario in quest'ottica e non potrà in nessun caso essere sostituita dalla legislazione, dal lavoro delle autorità fiscali o dalla digitalizzazione. La CFE ritiene che il “*quality bar*” potrebbe fungere da punto di riferimento comune per tutti i consulenti, di qualsiasi affiliazione e con differenti background, e sarà in grado di evolvere agilmente di pari passo con i sistemi fiscali e il business.

A tal fine, è fondamentale avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate, inclusi *policy-maker* e autorità fiscali, riguardante le possibili modalità di interazione tra il “*quality bar*” e le caratteristiche degli attuali sistemi fiscali nazionali.

Secondo la *CFE Tax Advisers Europe*, solo un approccio olistico e iniziative proattive volte a innalzare lo standard etico per tutti i consulenti potrebbero soddisfare adeguatamente le aspettative delle parti interessate e, più in generale, della società. Iniziative parziali o indirizzate esclusivamente a una parte del mercato della consulenza fiscale minerebbero i *policy goal* e le più ampie aspettative della collettività.



© Riproduzione riservata

(8) Con riferimento alla tematica della sostanza economica cfr. Valente P., “Spirit of Tax Law and Tax (Non-)Compliance: Reflections on Form and Substance”, in *IBFD European Taxation*, gennaio 2018; Valente P., “Costruzione Genuina e Sostanza Economica nei Principi Comunitari”, in *Il Fisco*, n. 7/2017.

(9) Al fine di dimostrare l'importanza delle domande chiave del “*quality bar*” nel *Discussion Paper*, vengono delineati 3 esempi relativi sia alle persone fisiche che alle società al fine di evidenziare come accordi elusivi e artificiosi possano essere sviluppati a partire da strutture commerciali e di investimento legittime, nonché dall'utilizzo di sgravi fiscali, transazioni, accordi contrattuali legittimi. Trattasi nello specifico di:

- esempio n. 1: accordi abusivi colti alla riduzione degli obblighi fiscali e di previdenza del datore di lavoro e del dipendente mediante l'uso improprio di società di servizi personali;
- esempio n. 2: accordi abusivi all'interno di un gruppo volto a ottenere agevolazioni fiscali mediante la previsione di un debito dovuto dalla presenza di un finanziamento che ha generato un debito artificioso e dalla manipolazione del bilancio;
- esempio n. 3: accordi abusivi per evitare il pagamento dell'imposta di successione mediante la predisposizione di veicoli societari, trust, fondazioni e altre entità utilizzate per la gestione del patrimonio familiare.